

STRALCIO

Circolare INPS n. 69 del 20/04/2011

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011.

SOMMARIO:

A) Retribuzioni (anno 2011) di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:

- 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4 (malattia, maternità e tbc).*
- 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).*
- 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).*
- 4. Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari (malattia, maternità, tbc).*
- 5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).*
- 6. Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (maternità)*

B) Importi (anno 2011) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

- 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità e malattia).*
- 2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).*
- 3. Assegni di maternità dello Stato.*
- 4. Congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001 (limite reddituale).**
- 5. Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2011*

4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.

In base al decreto ministeriale del 19/11/2010 (G.U. n. 279 del 29/11/2010), che stabilisce nella misura dell'**1,4%** la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2011, il **valore provvisorio** dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a Euro **6.076,59** (v. tabella B della circ. 167 del 30/12/2010) .

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v. circ. n. 109 del 06/06/2000, n.8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008), nel senso che il genitore che nel 2011 chiede periodi di congedo parentale **ulteriori** rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2011 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro **15.191,47** (= 6.076,59 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2011, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato